



**Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di forniture
delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane**

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
PREMESSA.....	9
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	10
Articolo 1 Definizioni.....	10
Articolo 2 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	14
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme.....	15
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni.....	16
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti	17
Articolo 6 Impegno di riservatezza	20
Articolo 7 Cessione dei crediti.....	21
 CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO	 22
Articolo 8 Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione.....	22

Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore	30
Articolo 10 Garanzie.....	30
Articolo 11 Anticipazioni.....	35
Articolo 12 Prezzi contrattuali	37
Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire	37
Articolo 14 Modifiche del Contratto.....	26
Articolo 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti	41
Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.....	45
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore	48
Articolo 18 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione.....	49
Articolo 19 Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni.....	50
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA	52
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI	52
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE.....	52
Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente.....	52

Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore	53
Articolo 22 Campioni del Committente	55
Articolo 23 Campioni del Fornitore	55
Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere	56
Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore	57
 SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE	58
Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente	58
Articolo 27 Assicurazione	60
 TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE.....	61
SEZIONE I LAVORAZIONI.....	61
Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni.....	61
Articolo 29 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche	62
Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente	63
 SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE	64
Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore.....	64

Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove	67
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza	67
Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore	69
TITOLO III COLLAUDI	70
SEZIONE I PROCEDURA.....	70
Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell’incarico	70
Articolo 36 Gestione “Non Conformità”	71
Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore	72
Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente	73
Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura	79
SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI	80
Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese	80
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA.....	81
SEZIONE I CONSEGNA	81
Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna.....	81

Articolo 42 Deposito fiduciario.....	82
Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe	83
Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni.....	87
Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali	89
 SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	90
Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali	90
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi.....	91
 SEZIONE III TRASPORTO.....	92
Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto.....	92
Articolo 49 Responsabilità del trasporto.....	93
 CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI	94
 TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE	94
Articolo 50 Garanzia e sua durata	94
Articolo 51 Materiali difettosi	96
Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.....	96

Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione	97
---	----

TITOLO II PENALI..... 98

Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi.....	98
--	----

Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione.....	100
---	-----

TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA103

Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti.....	103
--	-----

Articolo 57 Termini e modalità di pagamento	106
---	-----

Articolo 58 Presentazione delle fatture	108
---	-----

Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione	108
---	-----

Articolo 60 Sospensione dei pagamenti	109
---	-----

TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO.....109

Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi	109
--	-----

Articolo 62 Risarcimento dei danni.....	111
---	-----

Articolo 63 Recesso dal Contratto	111
---	-----

CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	112
Articolo 64 Transazione e accordo bonario	112
Articolo 65 Foro Competente.....	113

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai contratti di appalto di forniture affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche ai contratti di forniture che rientrano nella definizione di Appalti Estranei (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito nel successivo art. 1).

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari, articoli di arredamento, materiali da lavoro, beni di consumo ed altro).

Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.

Le disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V delle presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di servizi

affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Le stesse disposizioni sopra elencate, ovvero ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate nei contratti, possono applicarsi ai contratti di servizi che rientrano nella definizione di Appalti Estranei di servizi (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito al successivo art. 1).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **APPALTI ESTRANEI:** l'appalto affidato da un Committente che non è tenuto all'applicazione del Codice perché:
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
 - ovvero, è un'impresa pubblica che affida l'appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea;
 - ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
- b) **APPALTI NEI SETTORI SPECIALI:** i contratti di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice di cui alla successiva lett. d);

- c) CAPITOLATO TECNICO: il documento, diviso in due parti, contenente, nella prima, la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo, e, nella seconda, la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
- d) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
- f) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l'appalto è affidato;
- g) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;
- h) CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: "Parti") per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l'altro, l'oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l'importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari;
 - 2) le Condizioni Generali di Contratto;
 - 3) l'elenco prezzi;
 - 4) il Capitolato tecnico;
 - 5) il documento di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;
 - 6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
 - 7) le polizze di garanzia, ove richieste;
 - 8) l'ulteriore documentazione richiamata dal Contratto;
- i) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura;
- j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività del Fornitore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
- k) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
- i) della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
 - ii) della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell'oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
 - iii) della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell'ultimazione della fornitura;
- l) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto;

- m) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
- n) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l'Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;
- o) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
- p) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell'esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l'altro, l'indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l'impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:

- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;

q) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Articolo 2

Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

2.1

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all'art. 1, lett. h), la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.

2.2.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui all'art. 1, lett. h), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

2.3

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:

- a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
- c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni dei capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Articolo 3

Osservanza di leggi, regolamenti e norme

3.1

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

3.2

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal Codice.

3.3

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Articolo 4

Domicilio delle parti e comunicazioni

4.1

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.

4.2

Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.

4.3

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.

4.4

Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.

4.5

Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 5

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

5.1

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

5.2

Il Fornitore è tenuto ad indicare nell'offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.

5.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

5.4

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

5.5

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.

5.6

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

5.7

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l'idoneità dell'impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti.

5.8

Il Contratto può prevedere l'obbligo del Fornitore di trasferire integralmente al Committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell'esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto.

Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà del Committente di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

Articolo 6

Impegno di riservatezza

6.1

Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

6.2

Il Fornitore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

6.3

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

6.4

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

6.5

E' fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

6.6

E', inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 7

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO II

STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 8

Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione

8.1

Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina vigente, il Committente comunica al Fornitore l'aggiudicazione della procedura di affidamento. L'aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente e, in particolare:

- a) l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l'effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) l'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

8.2

A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a consentire al Committente medesimo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, il Fornitore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti.

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..

8.3

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;

- b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell'istanza e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.

Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, ovvero rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto il Fornitore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.

La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.

Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.

Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

8.4

Il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta qualora quest'ultimo ritardi di oltre trenta giorni l'adempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore.

8.5

Ove il Fornitore non provveda alla stipula del Contratto nel termine fissato o non restituisca l'accettazione della relativa proposta nel termine fissato, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.

Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, il Fornitore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga successivamente accertata l'esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.

8.6

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

8.7

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore.

In particolare, il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contiene:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l'estensione delle aree o dei locali ovvero per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione della fornitura, l'avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

8.8

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo all'esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine, il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.

Nel caso in cui il Committente accolga l'istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto del Contratto:

- a) 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell'importo compresa tra 258.000 (duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro;

0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nessun'altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto può procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata:

- nell'ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo;

- in caso di comprovata urgenza.

Articolo 9

Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore

9.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10

Garanzie

10.1

Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per particolari fattispecie, da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto può prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione di una cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero l'applicazione di ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell'importo del Contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la

cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell'oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell'importo del Contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell'ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell'importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione.

Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

- i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

- ii)* per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;
- iii)* per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore.

Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

10.2

Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

10.3

Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10.4

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale.

Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l'accettazione dell'ultima partita.

In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto ovvero le contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

10.5

Il contenuto delle garanzie fideiussore che il Fornitore è tenuto a costituire è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo. Il Committente è in facoltà di non accettare fideiussioni rilasciate da soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia.

Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali della banca o dell'intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta del Committente, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento del Committente.

10.6

Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell'ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell'offerta.

10.7

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.

10.8

Qualora per l'esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo.

10.9

Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.

10.10

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.

Articolo 11

Anticipazioni

11.1

Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l'anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo delle prestazioni.

11.2

Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell'ipotesi di ritardata erogazione dell'anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.

11.3

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.

11.4

Nell'ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l'anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

12.1

Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all'originario oggetto contrattuale, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

12.2

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.

12.3

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ..

Articolo 13

Requisiti dei materiali da fornire

13.1

I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

13.2

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Articolo 14

Modifiche del contratto

14.1

Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del Contratto può ordinare al Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese di quest'ultimo, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

14.2

Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Committente, con apposito ordine scritto, può imporre l'esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto. L'ordine, a firma del Direttore dell'esecuzione del Contratto, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, la descrizione delle variazioni, l'eventuale cronoprogramma ed il corrispettivo calcolato, se del caso, applicando i nuovi prezzi di cui al comma 5 del presente articolo.

L'ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva la possibilità di sollevare contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

14.3

Ferma l'impossibilità di introdurre mutamenti sostanziali all'oggetto delle forniture, qualora l'ordine di cui al precedente comma comporti un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, in quanto incidente sulle condizioni della fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, quest'ultimo può richiedere, allegando alla richiesta una relazione documentata, il riconoscimento di un equo compenso, commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche, come voce addizionale del corrispettivo. L'incremento del corrispettivo derivante dal riconoscimento dell'equo compenso non può in ogni caso superare il limite di un quinto dell'importo del Contratto.

Ai fini del presente comma, si considera notevolmente pregiudizievole la modifica ordinata dal Committente che determini un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale. In caso di dissenso, il Fornitore può sollevare contestazioni ai sensi dell'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

14.4

Nell'ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi precedenti, il Fornitore sia obbligato a sospendere l'esecuzione del Contratto, ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali.

14.5

Qualora le modifiche comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) ragguagliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente ed il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Articolo 15

Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti

15.1

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente.

Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.

15.2

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

15.3

Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del

nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

15.4

Il Fornitore può ricorrere all'istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell'art. 136 del Codice.

15.5

Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15.6

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento del Fornitore e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore è obbligato a comunicare al Committente, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a trenta giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

15.7

Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l'esecuzione della fornitura debbono contenere l'indicazione:

- i)* degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
- ii)* dell'ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
- iii)* dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e della loro qualità;

- iii)* dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
- v)* di tutte le indicazioni utili per l'espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all'accertamento della qualità del prodotto;
- vi)* dei termini di esecuzione del Contratto;
- vii)* della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant'altro necessario per dette verifiche.

15.8

Il Fornitore deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15.9

Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento del Fornitore.

15.10

Il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva relativo al Fornitore e ai subappaltatori, nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.

15.11

Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

16.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica e validazione effettuate sui prodotti oggetto della fornitura.

Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

16.2

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall'identità delle imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia presentato offerta.

L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati, devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.4

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all'esecuzione del Contratto. Nell'ipotesi di consorzio, tutte le imprese per conto delle

quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.

16.5

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al consorzio, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto. Tuttavia, per le imprese che all'interno del raggruppamento o consorzio assumano l'incarico di eseguire prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.

16.6

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E..

16.7

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità devono contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.

Articolo 17

Contestazioni del Fornitore

17.1

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

17.2.

Le contestazioni, pretese e richieste di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate per lettera a.r. al Direttore dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Fornitore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

17.3

Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Fornitore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Sia in tal caso che nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 18

Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, da regolamenti interni del Committente e dal Contratto, svolge in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è anche il Direttore dell'esecuzione, salva diversa valutazione del Committente, anche in relazione all'importo della fornitura, al carattere particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico della fornitura stessa, tale da rendere necessario l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in quanto caratterizzata dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attività che si rendano opportune per assolvere i compiti assegnatigli.

Articolo 19

Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni

19.1

Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

19.2

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all'ambiente, alle persone e alle cose.

Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio o con il traffico ferroviario, qualora non dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

19.3

Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

19.4

Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.

19.5

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO III
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

TITOLO I
PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI

SEZIONE I
INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 20

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente

20.1

Il Fornitore procede alla verifica dei progetti, disegni e di tutta la documentazione tecnica predisposta dal Committente per l'esecuzione della fornitura e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie presenti nella stessa. I dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati e la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l'adeguatezza.

Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari prima di procedere e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.

20.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il Fornitore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori,

carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

20.3.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 21

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore

21.1

Il Fornitore, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è tenuto a trasmettere al Committente i progetti, disegni e la documentazione tecnica elaborata per l'esecuzione delle forniture, in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.

21.2

I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.

21.3

I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità. Nell'ipotesi in cui non sia previsto che il Fornitore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.

21.4

In nessun caso il Fornitore può procedere all'avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto, ovvero avviare la realizzazione del materiale, fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.

21.5

Il Committente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ed, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l'entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, il Fornitore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi quindici giorni.

21.6

L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

21.7

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione del Committente.

21.8.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 22

Campioni del Committente

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, il Fornitore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.

Articolo 23

Campioni del Fornitore

23.1

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.

23.2

Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri.

23.3

I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d'iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.

23.4

In nessun caso, l'accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali.

23.5

Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all'esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.

Articolo 24

Modelli - Stampi - Maschere

24.1

Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati al Fornitore, quest'ultimo è tenuto:

- i)* a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all'allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
- ii)* a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all'atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inadatti all'uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.

24.2

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell'arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un'autorizzazione scritta del Committente.

24.3

Il Committente può consegnare al Fornitore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dal Fornitore.

Articolo 25

Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

25.1

Il Fornitore provvede, a sua cura e spese, all'acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.

25.2

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia di cui all'art. 50 delle presenti Condizioni Generali.

25.3

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova,

misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

25.4

Nell'ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità e verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a intervalli di tempo prestabiliti. Il Fornitore deve stabilire l'estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.

25.5

Nell'ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest'ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell'adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.

SEZIONE II

CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Articolo 26

Custodia dei beni di proprietà del Committente

26.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'allestimento della fornitura, il Committente consegni al Fornitore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o

apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

26.2

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

26.3

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo del Committente. E' in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

26.4

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

26.5

Il Fornitore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del

collaudo dell'ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

26.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

Articolo 27 **Assicurazione**

27.1

Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni. Rimane, in ogni caso, fermo, per il Fornitore, l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

27.2

La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà del Committente rimangano in custodia del Fornitore.

27.3

Il Fornitore deve consegnare al Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Committente medesimo le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

27.4

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza assicurativa di cui al presente articolo è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE

SEZIONE I LAVORAZIONI

Articolo 28

Inizio e svolgimento delle lavorazioni

28.1

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

28.2

Nella ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore di documenti di pianificazione della qualità, il Fornitore medesimo comunica per iscritto agli Organismi di Sorveglianza e Controllo, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito:

- i) l'arrivo dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;
- ii) nonché, con congruo anticipo, la data d'inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.

28.3

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 29

Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall'Organismo di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 1, lett. n) delle presenti Condizioni Generali, in ordine all'applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l'oggetto del Contratto di fornitura; esso è, tuttavia, in facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto. In nessun caso il Fornitore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.

Articolo 30

Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente

30.1

Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l'esecuzione della fornitura, s'impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto stesso.

30.2

In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.

30.3

Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

30.4

Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi,

custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.

SEZIONE II

SORVEGLIANZA E VERIFICHE

Articolo 31

Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

31.1

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- i)* l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- ii)* riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
- iii)* sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- iv)* partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- v)* partecipazione alle prove di collaudo;

vi) verifiche ispettive.

31.2

A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: "V").

Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni.

Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

31.3

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

31.4

Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.

31.5

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

31.6

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

31.7

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 32

Spese relative alle verifiche e prove

Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:

- i)* il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
- ii)* la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
- iii)* il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

Articolo 33

Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza

33.1

Il Fornitore è obbligato ad assicurare all'Organismo incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

33.2

In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la

manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.

33.3

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.

33.4

Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l'indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.

33.5

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare un Organismo delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento del Fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.

33.6

Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Articolo 34

Verifiche eseguite dal Fornitore

34.1

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

34.2

Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.

In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

34.3

In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di

almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.

TITOLO III

COLLAUDI

SEZIONE I

PROCEDURA

Articolo 35

Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

35.1

I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

35.2

Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel contratto - il Direttore dell'esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della

fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" aperte durante l'esecuzione del Contratto.

35.3

Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.

35.4.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l'indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l'esito.

35.5.

I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

Articolo 36

Gestione "Non Conformità"

36.1

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

36.2

Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformità”) deve:

- i)* indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
- ii)* precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.

36.3

Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

36.4

Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Articolo 37

Collaudo eseguito dal Fornitore

37.1

Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.

37.2

In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO IEC 17000.

Articolo 38

Collaudo eseguito dal Committente

38.1 - Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali

38.1.1

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.

38.1.2

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

38.1.3

Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo per il tramite del Fornitore.

38.1.4

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.

38.1.5

Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, all'ufficio del Committente competente a sottoscrivere il Contratto.

38.1.6

Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell'approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all'art. 48 delle presenti Condizioni Generali.

38.1.7

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

38.1.8

I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

38.2 - Esecuzione del collaudo

38.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

38.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

38.2.3

Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d'imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

38.2.4

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del

collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

38.3 - Esiti del collaudo

38.3.1

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.

Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

38.3.2

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.

Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

38.3.3

Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.

38.3.4

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.

38.3.5

Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l'accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l'applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna.

I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.

38.3.6

Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l'applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.

38.3.7

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

38.3.8

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

38.3.9

Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

38.3.10

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

38.4 Spese di collaudo

Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all'art. 32 delle presenti Condizioni Generali.

38.5 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all'art. 31 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 39

Documenti di registrazione della qualità della fornitura

39.1

Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di collaudo, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

39.2

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest'ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero, nell'ipotesi in cui l'importo contrattuale sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, un attestato di regolare esecuzione.

39.3

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un

documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).

La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.

Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.

Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.

SEZIONE II

RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI

Articolo 40

Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese

40.1

Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.

40.2

Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.

40.3

Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all'invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.

40.4

Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.

TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA

SEZIONE I CONSEGNA

Articolo 41

Luogo e condizioni di consegna

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino,

impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l'accettazione dei materiali.

Articolo 42

Deposito fiduciario

42.1

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

42.2

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.

42.3

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

42.4

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona

conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

Articolo 43

Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

43.1

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.

43.2

Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisti e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, con l'indicazione analitica delle cause del ritardo.

43.3

L'istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.

43.4

La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell'esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l'applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.

43.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.

43.6

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

43.7

In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Contratto, e in ogni caso a trecentosessantacinque giorni, il Fornitore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna

indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell'esecuzione ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.

43.8

Il Committente è inoltre in facoltà di disporre una o più sospensioni dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

43.9

La sospensione, disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo, senza che l'esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché il Fornitore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l'esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo art. 44 delle presenti Condizioni Generali.

43.10

Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

43.11

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell'esecuzione, salvo il diritto del Fornitore di far valere, limitatamente all'entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

43.12

Il Direttore dell'esecuzione, alla presenza del Fornitore, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione sia diverso dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro dieci giorni dalla data in cui è stato redatto.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
- b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;

- c) delle cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.

Delle operazioni di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dal Fornitore ed è eventualmente inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.

43.13

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.

Articolo 44

Illegittima durata delle sospensioni

44.1

Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione

stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull'importo del Contratto (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.2

In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell'art. 43.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombeni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.3

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.

Articolo 45

Tolleranza sulla quantità dei materiali

45.1

Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione "a vista" è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.

45.2

Ai materiali consegnati in più oltre l'eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.

SEZIONE II

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Articolo 46

Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali

46.1

Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.

46.2

Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

46.3

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.

46.4

Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.

46.5

Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.

46.6

Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.

Articolo 47

Marcature sugli imballaggi

47.1

Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell'anno di fornitura.

47.2

Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.

47.3

Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.

47.4

Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.

47.5

Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l'indirizzo al quale il materiale viene inviato.

SEZIONE III

TRASPORTO

Articolo 48

Mezzo e spese di trasporto

48.1

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

48.2

I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

48.3

Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

48.4

Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale spedizioniere.

Articolo 49

Responsabilità del trasporto

49.1

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

49.2

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti

effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

49.3

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI

TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE

Articolo 50 Garanzia e sua durata

50.1

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadatti all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

50.2

La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.3

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.4

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

50.5

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

Articolo 51

Materiali difettosi

51.1

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.

Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all'approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.

51.2

Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, il Fornitore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.

51.3

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 52

Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi

52.1

Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle presenti Condizioni Generali.

52.2

Il Fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Titolo II del Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

52.3

Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.

52.4

Il Committente può autorizzare il Fornitore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.

Articolo 53

Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione

53.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.

53.2

Qualora il Fornitore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.

TITOLO II

PENALI

Articolo 54

Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi

54.1

Le penali per l'inosservanza dei termini contrattuali da parte del Fornitore decorrono dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

54.2

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, l'entità del ritardo nell'esecuzione della fornitura viene calcolata secondo i seguenti criteri e modalità:

- i)* qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore ed abbiano luogo presso il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, il ritardo è computato fino alla data di approntamento, ove la richiesta di collaudo giunga all'Organismo di sorveglianza e controllo almeno otto giorni prima di tale data, secondo quanto disposto dal precedente art. 38; ovvero, in ipotesi diversa, fino all'ottavo giorno successivo a quello in cui la richiesta di collaudo è pervenuta al menzionato Organismo;
- ii)* qualora le operazioni di collaudo vengano svolte dal Committente successivamente alla data di consegna, il ritardo è computato fino alla data di spedizione nel caso in cui il trasporto sia

eseguito dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;

- iii)* qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computato fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;
- iv)* qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini è computato fino alla data di comunicazione dell'approntamento in opera, salva diversa disposizione contrattuale;
- v)* qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione non rispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni o riparazioni di parti che ne ritardino l'utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere *i)* e *ii)* del presente articolo, in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;
- vi)* per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati, ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma, assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell'articolo 52 delle presenti Condizioni Generali.

54.3

In ogni caso, l'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.

Articolo 55

Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione

55.1

Nell'ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, salva diversa previsione contrattuale, è applicata una penale nella misura minima dell' 1% (uno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.

Per ragioni legate alla rilevanza delle forniture, anche in ragione della loro connessione con altri contratti, il Contratto può stabilire l'entità della penale in misura superiore a quella indicata nel presente comma.

55.2

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.

55.3

L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi.

55.4

L'applicazione delle penali non esclude la facoltà del Committente di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale, ovvero in una delle ipotesi previste dalla legge, dal Contratto o dal successivo articolo 61.

55.5

Con espresse previsioni contrattuali, vengono stabilite le penali con l'indicazione del relativo ammontare, per l'ipotesi di mancata o ritardata osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite nei documenti di pianificazione della qualità, nonché per l'inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.

55.6

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1.

55.7

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell'importo contrattuale.

55.8

Il Fornitore è in facoltà di presentare all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.

Il Committente si pronuncia sull'istanza di disapplicazione delle penali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l'istanza si intende respinta.

La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:

- i)* il ritardo nell'esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
- ii)* la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.

L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.

55.9

Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l'ultimazione delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che al Fornitore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.

TITOLO III

PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Articolo 56

Corrispettivo della Fornitura e pagamenti

56.1

Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Fornitore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

56.2

Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato, secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell'oggetto della fornitura:

- i)* in un'unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in un unico lotto, ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;
- ii)* per ciascun lotto, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in lotti;
- iii)* per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- iv)* a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;

- v) al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto della fornitura, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.

56.3

Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Qualora il DURC relativo al Fornitore segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive, ovvero, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, dopo l'ultima consegna effettuata.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del Fornitore,

quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Fornitore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore in opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto in favore di tali soggetti.

56.4

Nell'ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali: la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

56.5

Nell'ipotesi in cui il Committente proceda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal Contratto e sono restituite al Fornitore dopo il collaudo definitivo.

Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia da costituire secondo le modalità di cui al precedente art. 10 delle presenti

Condizioni Generali. La garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

Articolo 57

Termini e modalità di pagamento

57.1

Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di “entrata merci”, copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di “entrata merci”.

57.2

Non è subordinata all'emissione del certificato di “entrata merci”, l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione “a vista”.

In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.

57.3

Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell'ipotesi in cui il Committente non provveda all'emissione del certificato di “entrata merci” entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

57.4

Il Contratto stabilisce le modalità e i termini del pagamento del corrispettivo, comunque non superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Qualora il giorno di ricevimento della fattura e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.

Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”.

57.5

Nell’ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

57.6

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1224 cod. civ..

57.7

Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell’ipotesi in cui il Contratto rientri nell’ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).

57.8

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui il Fornitore è incorso.

Articolo 58

Presentazione delle fatture

58.1

Il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in Contratto o comunque richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell'ordine di acquisto o nel certificato di entrata merci.

58.2

Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere:

- i)* l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o beneficiario; *ii)* il numero e la data dell'ordine d'acquisto/Contratto; *iii)* il Centro di Costo della struttura acquirente (ove previsto); *iv)* il riferimento al certificato di entrata merci, nei soli casi in cui le forniture non abbiano ad oggetto beni e merci con accettazione a vista.

Articolo 59

Recupero di crediti - Compensazione

59.1

Le somme dovute dal Fornitore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

59.2

Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

59.3

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 10 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

Articolo 60

Sospensione dei pagamenti

E' in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

TITOLO IV

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO

Articolo 61

Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi

61.1

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora,

ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- applicazione delle penalità in danno del Fornitore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente art. 55.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

61.2

Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.

Articolo 62

Risarcimento dei danni

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 63

Recesso dal Contratto

63.1

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.

63.2

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

63.3

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

CAPO V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 64

Transazione e accordo bonario

Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di beni di natura continuativa o periodica, o di servizi, qualora per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, siano insorte controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute tali da far variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) l'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali. Il procedimento per la conclusione di un accordo bonario può essere

reiterato qualora, per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto del precedente procedimento, raggiungano nuovamente la soglia minima del 5% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

Articolo 65

Foro Competente

65.1

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

65.2

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite in Contratto.

65.3

La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente, e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.

In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.